



## CONSIGLIO COMUNALE DI TREVISO

Processo verbale della seduta  
del 30 luglio 2008

L'anno duemilaotto (2008), addì trenta (30) del mese di luglio alle ore 16,10, convocato con la osservanza delle formalità di legge, il Consiglio comunale di Treviso si è riunito nel Salone del Palazzo dei CCC, in seduta ordinaria di prima convocazione sotto la presidenza del Presidente Renato Salvadori e con l'assistenza del Segretario generale dr. Otello Paraluppi. Fatto l'appello nominale dei Consiglieri in carica, risultano presenti e rispettivamente assenti i seguenti signori:

		P	A			P	A
1	Gobbo Gian Paolo	p		22	Mauro Giuseppe	p	
2	Aloisi Giampiero	p		23	Mazzobel Armando	p	
3	Atalmi Nicola	p		24	Michielan Ofelio	p	
4	Barbisan Riccardo		ag	25	Negro Giovanni	p	
5	Bolzonello Alfio	p		26	Novello Sergio	p	
6	Borrelli David	p		27	Ortica Letizia	p	
7	Borsato Roberto	p		28	Padovan Vittorio		ag
8	Caldato Luigi	p		29	Piccoli Domenico	p	
9	Caldato Maristella		ag	30	Renosto Enrico	p	
10	Camolei Paolo		ag	31	Rosi Franco		ag
11	Cecconato Corrado	p		32	Salvadori Renato	p	
12	Chinellato Enrico	p		33	Tocchetto Maria	p	
13	Chiole Michele	p		34	Tonella Giovanni	p	
14	Cianci Giuseppe	p		35	Tonellato Roberto	p	
15	Da Tos Giancarlo	p		36	Torresan Giorgio	p	
16	Dotto Antonio	p		37	Varago Gianluigi	p	
17	Fanton Pierantonio	p		38	Visentin Mirco		a
18	Gobbo Giuseppe	p		39	Vitale Sossio	p	
19	Grigoletto Roberto	p		40	Zampese Sandro	p	
20	Iannicelli Giancarlo	p		41	Zuliani Giancarlo	p	
21	Manildo Giovanni	p					
					Totale presenti	35	

Il PRESIDENTE, accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: Caldato Luigi – Borrelli

ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti, senza diritto di voto, il Vice Sindaco Giancarlo Gentilini e gli Assessori: Giuseppe Basso, Stefano Bastianetto, Andrea De Checchi, Sergio Marton, Mauro Michielon, Vittorio Zanini e Fulvio Zugno.

**OGGETTO:** Pagamento spese soccombenza disposte dal Tribunale di Treviso. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L..

**Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione indicata in oggetto, che di seguito si riporta.**

Con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della L. 689/1981, operata dall'art. 26, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 40/2006, è oggi senz'altro riconosciuta l'appellabilità avanti al Tribunale ordinario delle sentenze di rigetto emesse dal Giudice di pace in sede di ricorso contro verbali di contestazione di infrazioni a norme del codice stradale.

Nel caso in esame, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso in appello presentato dall'Avv. Paolo Iadanza per conto del sig. Bertoli Elvezio volto ad ottenere la riforma della sentenza n. 99454/07 del 23.5.2007 con la quale il Giudice di pace di Treviso aveva confermato in primo grado la legittimità del verbale di contestazione n. B-8500485 del 27.6.2006.

Si trattava, in specie, di una sanzione irrogata da personale ausiliare del traffico in relazione ad una sosta avvenuta fuori dagli spazi nell'area autorizzata.

E' opportuno evidenziare come in primo grado la discussione si incentrasse sul controverso problema giuridico relativo all'estensione dei poteri degli ausiliari del traffico, avendo il ricorrente dubitato della competenza degli ausiliari ad accertare gli illeciti fuori dagli stalli blu.

Il Giudice di pace avallava le tesi giuridiche del Comune di Treviso e respingeva il ricorso, ritenendo senz'altro la competenza degli ausiliari a sanzionare l'illecito accertato.


Il Tribunale riconosceva l'interpretazione giuridica data dal Comune di Treviso alle norme attributive dei poteri di accertamento degli ausiliari del traffico; tuttavia annullava il verbale, ritenendo, in specie, che il veicolo sanzionato non potesse propriamente dirsi collocato fuori dagli spazi nell'area di sosta regolamentata (come contestato) bensì su tratto stradale non sottoposto invero a regolamentazione alcuna.

In tal modo, il Tribunale operava un apprezzamento di fatto totalmente diverso da quello ritenuto dal Giudice di pace, ma tale decisione, attenendo più al merito che alla legittimità della causa, appariva difficilmente censurabile in Cassazione.

Vista la sentenza n. 618/2008 (numero di ruolo generale: 5046/2007) con la quale il Giudice unico presso il Tribunale di Treviso decide in riforma della sentenza n. 99454/07 del 23.5.2007 del Giudice di Pace di Treviso, annulla il verbale di contestazione n. B-8500485 del 27.6.2008 e condanna il Comune di Treviso al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio liquidate per complessivi € 1.580,00, di cui € 80,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA per legge;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 4.6.2008 avente ad oggetto: "Tribunale di Treviso - Bertoli Elvezio c/Comune di Treviso (n. 5046/2007 R.G.)

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -



sentenza n. 618/08, depositata il 01/04/2008. Non proposizione del ricorso per cassazione”;

vista la formale richiesta dell'Avv. Paolo Iadanza per un totale complessivo da pagare di € 2.287,20, il cui conteggio risulta corretto e legittimo;

rilevato che l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” individua tra i debiti fuori bilancio di cui il Consiglio comunale può riconoscere la legittimità quelli derivanti da sentenze esecutive;

visto l'art. 30 del vigente regolamento comunale di contabilità;

atteso, pertanto, che la rifusione delle spese di lite, trattandosi di spese, come sopra evidenziato, derivanti da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio, riconoscibile legittimamente;

tutto ciò premesso,

visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, rispettivamente:

- dal Dirigente del Settore Polizia locale,
- dal Responsabile del Servizio Ragioneria,


si invita il Consiglio comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno, secondo la proposta della Giunta comunale, così articolata:

1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa, della sentenza n. 5046/2007 dell'1.4.2008 del Tribunale ordinario di Treviso;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza sopra indicata, di € 2.287,20 lorde;
3. di dare atto che la somma di € 2.287,20 sarà finanziata al capitolo 131562/10, che presenta la necessaria disponibilità, con successiva determinazione dirigenziale;
4. di inviare il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

**A questo punto il Presidente invita l'Assessore di reparto a relazionare in merito all'argomento posto in trattazione.**

**ASS. DE CHECCHI:** Si tratta di una proposta di deliberazione per il Consiglio comunale relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL e relativo al pagamento di spese legali di soccombenza disposte dal

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -



Tribunale di Treviso. Stiamo parlando della cifra di 2.887,20 euro, cifra relativa appunto al pagamento di spese legali per una causa persa innanzi al Tribunale di Treviso.

**Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento posto in trattazione.**

### DISCUSSIONE


**- rientra Cianci (pres. n. 36) -**

**CONS. BOLZONELLO (Città mia - Treviso civica):** Volevo chiedere: questa macchina, dov'era? Perché, secondo quanto scritto nella narrativa della delibera, alla fine questa macchina - dice la sentenza del Tribunale - era su un tratto stradale non sottoposto ad alcuna regolamentazione. Avremo mica fatto una causa se non c'erano i presupposti?

**CONS. ATALMI (Sinistra Arcobaleno):** Anch'io volevo chiedere una cosa all'Assessore competente. E' una sciocchezza, sono solo 2.000 euro, però, visto che noi abbiamo resistito nei confronti di un cittadino, io volevo capire se il tema era che uno degli ausiliari della sosta, un "Zampese boys", ha fatto una sanzione dove non poteva, non poteva emettere una sanzione in quel momento perché non aveva titolo, non so per che motivo. Io ricordo che a suo tempo ebbi a discutere di questo con Zampese, cioè se questi ausiliari del traffico possono occuparsi solo delle aree blu, della riscossione delle gabelle del Comune di Treviso, o se possono anche dire qualcosa in merito alle violazioni del Codice della Strada. Volevo dunque capire in questo caso chi è il genio, chi è l'avvocato che ci ha fatto fare questo ricorso, perché alla fine pare che abbiamo anche perso.

**ASS. DE CHECCHI:** L'attuale orientamento giurisprudenziale in materia consente agli ausiliari del traffico di elevare contravvenzioni se hanno frequentato un corso con una attestazione che consente loro appunto di elevare contravvenzioni anche per violazioni del Codice della strada diverse dalla sosta all'interno delle linee blu. Nel caso di specie, tuttavia, si discuteva appunto di questa materia in primo grado e in primo grado il Comune ha vinto, in quanto il ricorrente basava il suo ricorso sostanzialmente sull'incapacità dell'ausiliario del traffico di poter elevare questo tipo di contravvenzione. Correttamente il Comune ha deciso, l'Avvocatura civica ha deciso di resistere avverso quel tipo di contestazione, perché era naturalmente molto importante sancire il principio per cui l'ausiliario del traffico poteva elevare quel tipo di contravvenzione. In primo grado il giudizio è stato vinto ed è stata sancita la possibilità di elevazione di quella contravvenzione. In grado di appello, il giudice ha confermato il principio per il quale si era deciso di ricorrere, ovvero che l'ausiliario del traffico può elevare quel tipo di contravvenzione; ha però accolto l'appello dell'originario ricorrente, del contravvenuto, per motivi sostanziali, perché nel tratto di strada in cui era avvenuta la sosta non vi era segnaletica orizzontale. Pertanto è stato affermato il principio per il quale il Comune aveva originariamente sostenuto la causa, cioè la possibilità per l'ausiliario del traffico di elevare quel tipo di

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -



contravvenzione, ma si è perso, diciamo, nel merito. Il giudice d'appello ha sancito e confermato il principio della bontà della contravvenzione elevata dall'ausiliario del traffico, ma ha ritenuto che nel caso di specie per altri motivi, cioè la mancanza di segnaletica stradale, quella contravvenzione non andava probabilmente comminata. Contravvenzione che non andava comminata non tanto dall'ausiliario del traffico ma, nel caso di specie, da qualunque altro soggetto dedito a elevare contravvenzioni. Il caso è stato dibattuto anche in primo grado e in primo grado si era vinto; quindi, trattandosi di un grado di appello, evidentemente quanto meno un soggetto terzo, nel caso di specie un giudice, ha ritenuto comunque di confermare la bontà sostanziale dell'elevazione di una contravvenzione in primo grado. Come capita spesso nell'alea del giudizio, alcune materie, laddove non precisamente determinate dal Codice della strada, possono essere soggette a interpretazioni. In questo caso di specie l'interpretazione del giudice d'appello è stata sfavorevole al Comune. Abbiamo moltissimi altri casi di incertezza dove invece la tesi del Comune è stata assolutamente accolta.

**Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.**

#### **VOTAZIONE**

Sono presenti il Sindaco e n. 35 Consiglieri, essendo entrato, dopo l'appello, il Consigliere Visentin.

Alzano la mano in segno di approvazione il Sindaco e n. 35 Consiglieri.

**Il Presidente, verificato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama approvata ad unanimità di voti la proposta di deliberazione sopra indicata.**

**Il Presidente mette quindi in votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione.**

#### **VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Alzano la mano in segno di approvazione il Sindaco e n. 35 Consiglieri.


**Il Presidente, verificato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama approvata ad unanimità di voti l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra indicata.**

Per quanto sopra riportato,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

vista la proposta della Giunta comunale;

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -



udita, sul punto all'ordine del giorno, la relazione dell'Assessore di reparto;  
preso atto di quanto emerso nel corso della discussione;  
visti i risultati delle votazioni, svolte nelle forme di legge,


### **DELIBERA**

1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa, della sentenza n. 5046/2007 dell'1.4.2008 del Tribunale ordinario di Treviso;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza sopra indicata, di € 2.287,20 lorde;
3. di dare atto che la somma di € 2.287,20 sarà finanziata al capitolo 131562/10, che presenta la necessaria disponibilità, con successiva determinazione dirigenziale;
4. di inviare il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Delibera, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -**





COMUNE DI TREVISO  
AREA GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTARIA, PATRIMONIALE  
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE  
(SETTORE POLIZIA LOCALE)

OGGETTO: Pagamento spese soccombenza disposte dal Tribunale Ordinario di Treviso – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L.

AL SIG. SINDACO

SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di deliberazione per l'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio di Polizia Locale  
Dott.ssa Federica Branzoso

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Funzionario p.o. Responsabile del Servizio Finanziario  
Stefania Bassi